

Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale

del 23 novembre 2005 (RU 2005 5929; RS 817.022.102)

Art. 12 cpv. 1, parte introduttiva

Invece di:

¹ L'acqua minerale artificiale deve distinguersi per la speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione e la temperatura, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedimenti scientifici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:

Leggasi:

¹ L'acqua minerale naturale deve distinguersi per la speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione e la temperatura, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedimenti scientifici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:

27 agosto 2013

Cancelleria federale

